

LUIGI MARI

*RAPPORTI INTERNAZIONALI E TRANSNAZIONALI  
NELL'EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE\**

Il tema cui rivolgiamo l'attenzione accomuna due ambiti di rapporti di natura giuridica diversa, ma legati insieme da una stessa identica particolarità: si tratta di rapporti che ineriscono al modo in cui una comunità statale si pone in relazione alle altre; fungono da collegamento fra di esse e, per quanto nettamente differenziati, sono egualmente necessari per assicurare il progresso civile ed economico.

L'ambito che ci riguarda per primo è costituito dai rapporti internazionali in senso proprio, cioè quelli che intercorrono fra gli Stati; il secondo ambito comprende invece i rapporti transnazionali, i quali hanno una duplice caratteristica: sono di natura privata dal momento che coinvolgono solo individui e persone giuridiche; al tempo stesso, essi si differenziano dagli altri rapporti privati per il fatto di costituirsi e di svolgersi in un ambiente sociologicamente internazionale.

Dal punto di vista giuridico, queste due categorie di rapporti vanno tenute rigorosamente distinte ed è opportuno mantenere la distinzione anche sul piano terminologico, nonostante la diffusa abitudine di qualificare internazionali anche le relazioni sociali ed economiche che si stabiliscono tra soggetti privati appartenenti a diverse comunità statali. La distinzione è formale, e si basa sulla separazione tra il diritto internazionale e i diritti interni degli Stati.

Stati e individui hanno distinti ambiti giuridici di riferimento, quanto ai poteri, diritti ed obblighi che li riguardano. Gli Stati, insieme alle organizzazioni internazionali e a poche altre entità non statuali, formano il corpo sociale della Comunità internazionale e sono sottoposti al suo ordinamento nello svolgersi delle loro relazioni. I soggetti privati, possono sviluppare i loro rapporti sociali ed economici solo nel quadro degli ordinamenti delle tante comunità statali in cui è ripartito e politicamente organizzato il genere umano; essi devono osservare unicamente le regole dettate dal diritto statale, e ciò si verifica

---

\* *Lectio magistralis* tenuta il 26 gennaio 2005 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2004/2005 dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

anche quando le loro relazioni travalicano le comunità di appartenenza per assumere carattere transnazionale.

A questo duplice contesto, rappresentato da un lato dalla Comunità internazionale e dal suo diritto, dall'altro dalla molteplicità degli ordinamenti interni statali, va rapportato l'ordinamento sammarinese, per verificare in quali termini esso si atteggi nei confronti dell'una e dell'altra realtà.

Come ogni ordinamento statale, l'ordinamento sammarinese non può sfuggire alla necessità di conformarsi ai precetti della Comunità di enti sovrani cui appartiene la Repubblica, né esso può sottrarsi all'esigenza di dare adeguato regolamento ai rapporti che si svolgono in ambito transnazionale, vi siano coinvolti o meno interessi dei cittadini sammarinesi. Apparentemente si tratta di fronteggiare problemi molto diversi e da risolvere in ambiti non omogenei: il diritto internazionale e il diritto interno, appunto. Non vanno trascurate, però, due circostanze: in primo luogo, che le relazioni tra gli Stati sono orientate sempre più verso regole che creano nella Comunità internazionale le condizioni necessarie ad un ordinato svolgersi e intensificarsi dei rapporti transnazionali tra i soggetti privati; in secondo luogo, che i rapporti transnazionali accrescono sempre di più, a loro volta, la capacità di condizionare e influenzare le stesse le relazioni fra gli Stati. Si tratta di naturali conseguenze del fenomeno che chiamiamo globalizzazione. In definitiva la stretta interdipendenza tra l'ambiente dei soggetti internazionali e l'universo dei rapporti transnazionali, obbliga gli Stati a far sì che l'uno e l'altro si sviluppino in armonia e secondo criteri coerenti.

A questo compito non può sottrarsi lo Stato sammarinese. Anticipando le conclusioni cui arriveremo attraverso la nostra analisi, crediamo di poter dire che l'ordinamento sammarinese mostra un grado di notevole partecipazione e apertura ai valori che si affermano nell'ambito della Comunità internazionale. Questo stesso ordinamento, invece, non sembra fornire una risposta altrettanto aperta e appropriata rispetto al bisogno di regole che emerge dal contesto transnazionale in cui pure è largamente coinvolta la sua base sociale.

1. La posizione sammarinese nella odierna Comunità internazionale trova una base incontrovertibile nella piena soggettività della Repubblica del Titano. Nell'attuale sistema giuridico delle relazioni internazionali, San Marino figura titolare di diritti ed obblighi derivanti sia dal diritto generale consuetudinario, sia da quello pattizio, al pari di

qualunque altro soggetto internazionale, grande o piccolo che sia. La soggettività internazionale non conosce limitazioni a motivo di caratteristiche fisiche dello Stato e quella posseduta dalla Repubblica ne consente la partecipazione a tutte le funzioni dell'ordinamento internazionale, senza nessun tipo di condizionamenti.

Alla formazione del diritto internazionale generale la Repubblica sammarinese può contribuire e contribuisce in tutte le varie forme in cui prende corpo la prassi consuetudinaria internazionale, apportando ad essa il patrimonio di valori e di condotte che costituiscono i tratti caratteristici del suo agire in ambito internazionale.

Lo sviluppo delle relazioni pattizie è attestato dalla lunghissima serie di accordi di cui è parte oggi la Repubblica, né le sue ridotte dimensioni possono incidere sulla partecipazione alla funzione coattiva dell'ordinamento internazionale. Nonostante la sua tradizionale posizione di neutralità politica, o meglio di politica di neutralità, talvolta espressa in vere e proprie clausole di neutralizzazione, nulla impedisce che la Repubblica agisca in risposta a violazioni dell'ordinamento internazionale con ogni mezzo coercitivo non implicante l'uso della forza, segnatamente adottando le misure di tal tipo imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Se questo è oggi lo status internazionale della Repubblica, va anche detto però che l'affermarsi della sua piena soggettività nella Comunità degli Stati è un fatto abbastanza recente. Lasciando al dominio della storia diplomatica l'analisi delle vicende legate al passato meno recente, si può dire che lo Stato sammarinese inizia un'attiva partecipazione alla vita di relazione internazionale solo dopo la seconda guerra mondiale, in parallelo all'avvento della Repubblica italiana. Si è trattato di un percorso non facile, disteso su due livelli tra loro connessi. In effetti, l'emergere di un ruolo attivo nella Comunità internazionale procede attraverso l'emancipazione dalla larvata tutela italiana, tutela espressa nella formula dell'amicizia protettrice posta a fondamento dell'accordo del 1939. L'emancipazione verrà formalmente sancita, con l'accordo del 1971, sopprimendo quella formula nel novellato primo articolo dell'accordo del 1939.

Ma questo evento, la conquista di una posizione di parità internazionale col più forte vicino, è a sua volta effetto di un ribaltamento della politica appartata fino ad allora praticata in ambito internazionale. Nella prima metà del secolo scorso sono ancora pochi gli Stati con i quali la Repubblica intrattiene relazioni ufficiali a livello diplomatico o con i quali ha stabilito accordi, per lo più solo in materie che ri-

guardano esclusivamente i cittadini delle due parti contraenti. In questa fase iniziale, la politica di "autonomia senza relazioni internazionali", come è stata talvolta definita, è compatibile al massimo con talune manifestazioni di più alta civiltà giuridica, sostanziate nell'adesione alle più significative convenzioni internazionali dell'epoca, volte a reprimere alcuni crimini interni di rilevanza internazionale.

Negli anni '60 il numero degli accordi stipulati dalla Repubblica inizia ad ampliarsi. Particolarmente significativa è l'adesione all'Unesco nel 1974 e quella all'Organizzazione internazionale del Lavoro nel 1982. La vera svolta nella condotta delle relazioni internazionali sammarinesi si ha però solo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni novanta, con l'ingresso nel Consiglio d'Europa, nel 1988, poi con l'acquisto dello status di membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, nel 1992, quindi con l'adesione al Fondo Monetario internazionale nello stesso anno. A partire da tali eventi le relazioni multilaterali e bilaterali della Repubblica crescono rapidamente, raggiungendo un tale livello di sviluppo da rendere praticamente priva di utilità una loro nuda elencazione. Meritano di essere segnalate, tra le tante manifestazioni di inserimento nella realtà internazionale, l'adesione alla Banca mondiale, all'Organizzazione mondiale della sanità, alla FAO, all'UNESCO, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

Intorno alle ragioni e agli esiti dell'apertura dello Stato sammarinese alla vita di relazione internazionale vi sarebbe molto da dire. Si tratta di questioni che chiamano in causa il più vasto tema della natura, della genesi e del futuro di quella ampia classe di soggetti internazionali – il piccolo o micro Stato – classe molto più vasta di quanto non si pensi, cui San Marino appartiene. Non è questa, tuttavia, la sede per riprendere una discussione che proprio qui e recentemente ha avuto ampio svolgimento, sotto l'egida dell'Università degli Studi, nel corso di due importanti convegni specificamente dedicati a questi temi.

In estrema sintesi, richiamandoci ad alcune conclusioni tratte in quelle sedi, si può dire che il processo di apertura alle relazioni internazionali si è svolto nel segno di una duplice consapevolezza, che testimonia della vitalità della società sammarinese. Innanzi tutto, la spinta verso la realtà internazionale ha trovato motivo nella stessa evoluzione dei rapporti internazionali, soprattutto di natura economica. L'isolamento internazionale si è rivelato incompatibile con la partecipa-

zione ai benefici economici e sociali del libero scambio. L'ambiente socio-economico di riferimento, per gli Stati grandi o piccoli che siano, è soltanto uno e il più ampio possibile, vale a dire il mondo intero strutturato come società e mercato globalizzati. In questo contesto il piccolo Stato può prosperare a patto che compensi il deficit strutturale dei suoi elementi costitutivi con una azione internazionale particolarmente attiva e soprattutto finalizzata alla cooperazione con gli altri Stati.

Ma la strategia cooperativa non può essere attuata senza norme appropriate, ed è qui, in questa consapevolezza, che la Repubblica sammarinese ha colto, si può credere, una seconda potente ragione della sua più intensa partecipazione alla sfera delle relazioni internazionali: la necessità di condividere i momenti e i meccanismi di formazione di tutto quel sistema di regole di governo delle relazioni internazionali, tanto politiche quanto economiche, indispensabile per garantire benefici e progresso civile ad ogni membro della società internazionale.

A questo sistema di regole, che è in continua evoluzione, la comunità sammarinese apporta un contributo particolarmente significativo. Con la sua fiera tradizione di autonomia e neutralità, la piccola Repubblica esalta e rafforza un valore essenziale per la Comunità internazionale, costituito dal rispetto del diritto dei popoli all'indipendenza, dal rispetto delle loro tradizioni politiche e sociali, dal rispetto della loro cultura. Ma vi è qualcosa che va oltre l'affermazione di tali valori a livello internazionale. Si tratta dell'esemplare capacità della Repubblica di interiorizzare un bisogno essenziale della Comunità internazionale, costituito dalla forza che va riconosciuta nel diritto interno all'osservanza delle regole internazionali e dalla preminenza da accordare, sempre nel diritto interno, agli atti internazionali che consacrano le libertà fondamentali dell'individuo e dei gruppi sociali.

È su simili atteggiamenti degli ordinamenti interni che riposa l'efficacia del diritto internazionale e non è un caso che l'apertura sammarinese alla vita di relazione internazionale sia avvenuta in concomitanza al riconoscimento interno della supremazia del diritto internazionale e particolarmente di quello posto a tutela dei diritti umani. L'art. 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, sia nella versione del 1974, sia in quella, più ampia, del 2002, ha un valore che oltrepassa la funzione di parametro di legittimità costituzionale delle leggi interne riconosciuta sia al diritto internazionale generale sia alle convenzioni internazionali di

tutela delle libertà e diritti dell'uomo, tra le quali, in posizione preminente, si trova quella europea del 1950. La norma sammarinese, che sopravanza le disposizioni della costituzione italiana nell'ossequio ai valori di origine internazionale, rappresenta essa stessa un modello esemplare di strumento di garanzia dell'attuazione del diritto internazionale.

2. Queste ultime notazioni ci introducono al secondo ambito del nostro discorso: i rapporti transnazionali. Si è detto all'inizio che lo sviluppo delle relazioni fra Stati ha come finalità ultima la soddisfazione di bisogni ed interessi dei loro cittadini e che il fattore da cui riceve impulso la cooperazione fra gli Stati è proprio l'integrazione fra gli individui, un processo che si dipana ad ogni livello: non solo nell'economia e finanza globale, ma anche in ambito sociale, ambientale, culturale e, nonostante momenti di tensione, persino nella sfera religiosa-spirituale.

A sostenere questo fenomeno – naturalmente diamo per scontato che sia positivo e che debba essere favorito – non bastano però le regole internazionalmente accettate dagli Stati. Proprio perché la spinta proviene dall'interno delle comunità statali, il diritto internazionale può fornire il quadro di riferimento, la cornice giuridica entro cui si sviluppa il processo di integrazione; esso può rimuovere dall'esterno gli ostacoli che la statualità frappone agli scambi, ma difficilmente riesce ad agire sui meccanismi e condizioni che promuovono i contatti e i rapporti tra le tante componenti delle società nazionali. In altre parole, occorre prendere atto che le dinamiche dell'integrazione economica e sociale fra le comunità statali sono fundamentalmente governate, e quindi favorite o meno, dagli assetti normativi dei diritti interni degli Stati. Segno tangibile di questa divisione di ruoli tra diritto internazionale e diritto interno sono i processi di ammodernamento legislativo, vere e proprie rifondazioni del sistema giuridico nazionale, che stanno vivendo in questi ultimi tempi i paesi, come la Federazione russa e la Repubblica cinese, che hanno conosciuto il maggior incremento di relazioni commerciali internazionali.

Vista da questa angolazione, la posizione dell'ordinamento sammarinese presenta una singolare asimmetria. Si è appena detto che la Repubblica ha notevolmente intensificato la sua partecipazione alla vita di relazione internazionale. Evidentemente, non solo per accrescere la capacità di far valere i propri interessi generali, ossia quelli pubblici dello Stato-comunità, ma anche nell'intento di favorire l'inserimento

della società civile sammarinese, dei singoli e delle istituzioni economiche e sociali che la compongono, nei flussi transnazionali che alimentano la globalizzazione dell'economia, dei mercati finanziari, della cultura, dei rapporti sociali e di tutti gli altri molteplici aspetti della vita di relazione. Per conseguire questo ulteriore obiettivo è però necessario disporre di strumenti legislativi adeguati, di un quadro normativo fornito di istituti giuridici consoni alla natura dei rapporti transnazionali.

A questi rapporti interprivati, che definiamo transnazionali proprio perché sono in qualche modo collegati a più di uno Stato, l'ordinamento sammarinese non ha ancora prestato riconoscimento adeguato, almeno non quanto ne ha prestato ai rapporti pubblici internazionali: è questo il motivo che ci spinge a parlare di asimmetria.

I problemi giuridici che pongono i rapporti transnazionali sono molteplici. Qui ci limiteremo a considerare solo alcune esigenze fondamentali. Si pensi, per fare degli esempi tra i più elementari, ai matrimoni tra cittadini e stranieri, ai rapporti contrattuali tra imprese stabilite in Stati differenti, ai diritti reali costituiti in favore di stranieri. In casi del genere si presentano di solito tre fondamentali questioni. Esiste un giudice competente a giudicare la controversia insorta tra le parti? Quale legge dovrà applicare il giudice per decidere la causa? E una volta che la causa sia stata decisa, la sentenza potrà essere eseguita in un altro Stato? A questo ordine di problemi dà risposta, negli ordinamenti interni, il sistema del diritto internazionale privato.

Questo sistema, come viene oggi generalmente configurato, si compone di tre complessi di norme. Innanzi tutto quelle sulla giurisdizione, che conferiscono ai giudici il potere di decidere le controversie che presentano elementi di transnazionalità (o di estraneità, come anche si dice nel linguaggio degli internazionalprivatisti). In secondo luogo le norme sulla scelta della legge, le quali stabiliscono a quale legge statale debba essere sottoposto il rapporto giuridico in questione. In terzo luogo, le norme sul riconoscimento delle sentenze straniere.

Norme di questo tipo sono essenziali per ogni ordinamento. Esse svolgono una funzione importantissima, tanto più importante quanto più si sviluppano i rapporti di carattere transnazionale. In breve, esse svolgono una funzione di raccordo tra gli ordinamenti giuridici, assicurano certezza ai privati coinvolti in rapporti transnazionali poiché garantiscono la continuità delle loro relazioni giuridiche nel passaggio da un ordinamento all'altro.

Per dare un'idea dell'importanza del sistema normativo del diritto

internazionale privato, basti dire che negli Stati europei si è avuto, a partire dagli anni '60, un vasto movimento di codificazione delle regole che lo compongono, codificazione che prosegue ancor oggi nel quadro dell'ordinamento comunitario. Il meglio di questo movimento è forse espresso dalla codificazione svizzera del 1987, frutto di studi estremamente accurati, la quale con i suoi 199 articoli ha dato una sistemazione completa e capillare a tutta la materia. Sulla scia di quella svizzera, e largamente ispirata ad essa, è la codificazione italiana del 1995, che si compone di 74 articoli anch'essi comprendenti la disciplina delle tre questioni fondamentali concernenti la giurisdizione, la legge applicabile e il riconoscimento delle sentenze straniere.

Prima di passare ad esporre la posizione dell'ordinamento sammarinese riguardo al diritto internazionale privato, sarà opportuno segnalare un importante fattore che completa e per certi versi perfeziona l'opera di codificazione cui si è accennato. Ci riferiamo alle convenzioni internazionali che vengono elaborate in questa materia, e principalmente a quelle prodotte dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, sorta nel 1893 in attuazione di un programma delineato da quel sommo giurista che fu Pasquale Stanislao Mancini, e dal 1955 dotata di uno statuto che ne fa, nonostante il nome, una vera e propria organizzazione internazionale.

L'importanza delle convenzioni internazionali sta nel fatto che la codificazione del diritto internazionale privato esaurisce i suoi effetti nell'ambiente puramente interno dell'ordinamento statale che ad essa provvede. Di qui un grande limite delle codificazioni. Esse, come in genere qualunque norma di conflitto, non possono assicurare certezza del diritto e continuità dei rapporti transnazionali se non quando aderiscono a principi o regole o criteri ritenuti di validità universale, in modo, quindi, che i rapporti giuridici vengano sottoposti ovunque alla stessa regolamentazione, qualunque sia lo Stato in cui il giudizio venga reso. È questo lo sforzo maggiore che devono compiere i legislatori, adottare soluzioni che permettano di conseguire l'armonia delle decisioni fra i diversi paesi potenzialmente interessati a regolare un certo rapporto giuridico. In pratica, occorre far sì che in tutti i paesi coinvolti dal rapporto siano in vigore le stesse norme di conflitto, o comunque soluzioni che si armonizzino tra di loro. Quanto alla giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze straniere, occorre che ciascun sistema si coordini con gli altri, in modo da evitare vuoti e sovrapposizioni di potere giurisdizionale e facilitare al massimo la circolazione dei giudicati.



Questi obiettivi sono una costante dell'elaborazione dottrinale che precede e affianca l'opera dei legislatori nazionali, ma diventano più facilmente raggiungibili allorquando l'elaborazione della disciplina internazionaleprivatistica avviene in un ambito internazionale ed ha per scopo proprio l'unificazione delle regole di diritto internazionale privato. Le convenzioni vincolano le parti contraenti ad introdurre nei loro ordinamenti regole identiche: il risultato che si consegue è perciò l'unitarietà di disciplina e la prevedibilità della decisione, indipendentemente dal paese in cui sarà svolto il processo. Un risultato analogo si ha oggi nell'ordinamento comunitario, nel quale la disciplina internazionaleprivatistica uniforme viene imposta da regolamenti anziché da convenzioni internazionali.

Nonostante i loro pregi, le convenzioni internazionali trovano però un limite di non poco conto nel loro carattere sempre settoriale. Esse necessitano, per poter operare efficacemente, di inserirsi entro un quadro normativo generale, più ampio e strutturato, quale può essere fornito solo dai sistemi nazionali di diritto internazionale privato, per il loro carattere di disciplina globale della materia.

Venendo ora all'ordinamento sammarinese, il primo dato da registrare è costituito dalla carenza di una disciplina organica dei rapporti transnazionali. Su questo fronte, l'ordinamento sammarinese si distacca nettamente dalle tendenze che sono prevalse negli altri paesi europei, essendo rimasto parzialmente ancorato agli scarni principi del diritto comune, mentre per un importante aspetto mantiene un orientamento persino contrastante con l'elaborazione concettuale cui il diritto comune stesso è pervenuto, e che ha segnato la nascita, come vedremo tra poco, delle moderne regole sulla scelta della legge regolatrice dei rapporti giuridici.

Consideriamo per primo il settore processuale: la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze straniere. La giurisdizione è regolata nella Repubblica sulla scorta di norme statutarie che si risolvono in pochi principi derivati dalla tradizione del diritto comune. Esiste in questo campo una prassi giurisprudenziale che si è sviluppata principalmente ad opera di consulenti del magistrato sammarinese: taluni, eminenti studiosi di diritto internazionale privato e processuale, altri meno esperti in questa materia, anche se illustri personalità nel loro specifico ambito di studi. È forse per questo motivo che la giurisprudenza sammarinese presenta qui orientamenti oscillanti e uno scarso grado di elaborazione sistematica; in ogni caso, essa appare legata ad una tradizione sicuramente superata dalla profonda evoluzione che il

diritto processuale civile internazionale ha conosciuto nella teoria scientifica e nella prassi giurisprudenziale degli altri paesi. In questo campo, il diritto sammarinese utilizza ancora alcuni criteri di giurisdizione che la maggior parte degli altri ordinamenti ha abbandonato anche per il loro carattere esorbitante, o li adopera facendo risparmio di tutto l'affinamento concettuale e sistematico cui la disciplina della giurisdizione è stata sottoposta in quegli ordinamenti.

Osservazioni analoghe valgono per il riconoscimento delle sentenze straniere, costituito, come vuole il diritto comune, da una disciplina molto liberale anche se poco evoluta e non adatta alle esigenze contemporanee. In questo campo, il testo normativo di quotidiana applicazione è però la convenzione italosammarinese del 1939, come riveduta più volte. A questo riguardo dobbiamo segnalare almeno un aspetto, di grande importanza, relativo alla competenza internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di una questione delicatissima, che fu oggetto di una aspra controversia tra le due parti contraenti a proposito dei divorzi surrettizi (in realtà dichiarazioni di nullità del matrimonio) pronunciati in San Marino tra cittadini italiani, questione che portò poi ad un inasprimento delle condizioni del riconoscimento delle sentenze. Senza addentrarci nell'esame dei problemi che pongono le regole sul riconoscimento, basti rilevare che la competenza internazionale è ancora oggi regolata nei termini previsti dalla convenzione del '39, come riveduta nel 1953, che tiene conto della realtà dell'ordinamento italiano quale era prima della radicale riforma avutasi nel 1995 con la legge n. 218. Questa riforma ha profondamente trasformato il diritto internazionale privato e processuale italiano e meriterebbe di essere più attentamente considerata dal punto di vista dell'ordinamento sammarinese.

Ma il dato che più risalta nell'osservazione scientifica e pratica di questo ordinamento è l'assenza di regole sulla scelta della legge competente a regolare i rapporti giuridici transnazionali, il terzo settore, come abbiamo visto, di cui si compone un moderno sistema di diritto internazionale privato. La carenza colpisce l'esperto di questioni internazionali-privatistiche perché è stato proprio il diritto comune l'incubatore delle norme sul conflitto o scelta di leggi. Le norme di questa natura nascono all'epoca degli statuti comunali, come regole tecniche di delimitazione dell'efficacia della legge nello spazio. L'idea fondamentale che le sottende è che il giudice non debba applicare sempre la propria legge, vale a dire la *lex fori*, ma che in presenza di certi presupposti debba decidere la causa applicando una legge straniera.

È da questa concezione, che ebbe in Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) il suo massimo esponente, che deriva la norma moderna di diritto internazionale privato. Per ogni categoria di rapporti giuridici vi è un criterio di collegamento – il luogo di situazione del bene, la nazionalità o il domicilio del soggetto, il luogo di compimento di un atto, e via dicendo – il quale determina la sottoposizione del rapporto alla legge che il collegamento stesso porta ad individuare.

Occorrerebbe ora chiedersi perché l'ordinamento sammarinese, che pure è tutto permeato dal diritto comune, abbia espunto dal proprio ambito la tecnica della scelta di leggi affermando il contrario principio dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, cioè la sottoposizione del rapporto giuridico in ogni caso al diritto sammarinese. La risposta a tale questione è complessa e non può essere data in questa sede. Osserviamo soltanto che il rifiuto del metodo del diritto internazionale privato si basa forse su di una ingiustificata diffidenza per il coordinamento che esso realizza con gli ordinamenti stranieri, quasi si trattasse di abdicare alla sovranità o ai valori su cui si fonda l'ordinamento statale. In realtà, il diritto internazionale privato moderno è pervenuto ad elaborare una pluralità di metodi di coordinamento tra l'ordinamento del foro e gli ordinamenti stranieri, metodi che, combinando opportunamente le regole di giurisdizione, quelle sul riconoscimento delle sentenze e le norme di conflitto, forniscono molteplici mezzi atti a garantire, al tempo stesso, l'armonia internazionale delle decisioni e la preservazione dei valori della *lex fori*.

Alla luce dei progressi che la tecnica internazionalprivatistica ha compiuto nell'epoca contemporanea, e alla luce della sua universale diffusione, riesce difficile comprendere l'eccentrica posizione dell'ordinamento sammarinese. L'introduzione di un complesso organico di disposizioni in questo fondamentale settore dell'ordinamento giuridico non rappresenterebbe solo il completamento del percorso di apertura alla vita di relazione internazionale, ma fornirebbe altresì un quadro armonico di semplificazione, di certezza giuridica e di incentivo allo sviluppo dei rapporti transnazionali.